

**Risposta n. 414**

**OGGETTO:** Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 53, comma 1 del TUIR

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

**QUESITO**

L'Istante fa presente di esercitare abitualmente attività libero professionale di medico in medicina generale, svolgendo, tra le altre, le seguenti attività: sostituzione di medici di assistenza primaria titolari, attività in punti di primo intervento, collaborazione continuativa con clinica privata per un numero fisso di ore a settimana, docenze per corsi di primo soccorso.

L'*Istante* rappresenta che l'azienda sanitaria presso cui svolge la propria attività professionale in qualità di medico di continuità assistenziale, con incarico a tempo determinato, provvisorio e di sostituzione, ha comunicato che, a partire dal 1° gennaio 2020, i redditi allo stesso erogati saranno trattati come redditi di lavoro dipendente ai sensi degli artt. 49 e ss. del TUIR e, non più, come compensi di lavoro autonomo.

Ciò posto, l'istante chiede quale sia la corretta qualificazione dei redditi percepiti per l'attività di medico di continuità assistenziale, tenuto conto che lo stesso esercita abitualmente la professione di medico di medicina generale.

## **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'*Istante* ritiene che i redditi percepiti dal medico di continuità assistenziale sono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del TUIR, o che gli stessi siano qualificabili come tali in considerazione dell'articolo 50, comma, 1, lett. c-bis) ultimo periodo, del TUIR.

## **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'articolo 53, comma 1 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n 917 (TUIR) definisce redditi di lavoro autonomo *«quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lett. c) del comma 3 dell'articolo 5»*.

L'Amministrazione Finanziaria ha chiarito, in diverse occasioni (cfr. tra l'altro, circolare 10 aprile 2019, n. 9/E) che, in linea generale, l'esercizio della professione medica, salvo quella effettuata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente (ad esempio l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale), rientra nella previsione normativa di cui all'articolo 53, comma 1, del TUIR e, pertanto, il reddito da essa derivante, qualunque sia la prestazione effettuata, si configura come reddito di lavoro autonomo.

Con specifico riferimento alle attività di continuità assistenziale svolta da medici titolari è stato chiarito che gli emolumenti corrisposti dalle aziende sanitarie ai predetti medici sono da qualificarsi quali redditi di lavoro dipendente (cfr., risoluzione n. 14/E del 5 febbraio 1999).

In linea con tale orientamento, con risoluzione 15 luglio 2020, n. 41/E, è stato

chiarito che l'attività di sostituto medico di continuità assistenziale è riconducibile all'esercizio di una attività professionale abituale e, pertanto, inquadrabile quale lavoro autonomo, i cui compensi rilevano tra i redditi professionali (articolo 53, comma 1, TUIR), se il medico sostituto sia iscritto all'albo professionale o tra i redditi diversi, se trattasi di attività meramente occasionale (articolo 67, comma 1, lettera l, del TUIR).

Nel caso di specie, i redditi percepiti dall'Istante per l'attività di "*medico sostituto di continuità assistenziale, con incarico a tempo determinato, provvisorio e di sostituzione*", sono da assoggettare a tassazione quali redditi da lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 53 e seguenti del TUIR.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

**IL DIRETTORE CENTRALE**

**(firmato digitalmente)**